

I chiarimenti, contenuti in una circolare del Mise, per accedere alle agevolazioni

Start-up, procedure sfrondate

Ridotti a due gli adempimenti per confermare l'iscrizione

Pagina a cura

DI CINZIA DE STEFANIS

Semplificati gli adempimenti presso il registro delle imprese per le neocostituite start-up innovative. Con la riduzione a due (invece di tre) del numero degli adempimenti necessari per mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Parliamo dell'aggiornamento dei dati e della conferma dei requisiti per la qualifica di società innovativa. Il godimento delle agevolazioni di natura finanziaria è subordinato, con riferimento sia alle start-up innovative sia agli incubatori certificati, all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Ai fini dell'iscrizione il possesso dei requisiti è attestato dal legale rappresentante della società mediante autocertificazione. Questo il principio espresso dal Ministero dello sviluppo economico, dipartimento XXI registro delle imprese, con la circolare del 29 agosto 2014 n. 3672/C.

L'esistenza di tre diversi adempimenti nei confronti del registro imprese, di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up e gli incubatori sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare (due a cadenza semestrale e uno a cadenza annuale) aveva creato dubbi tra gli operatori del settore. Da qui l'esigenza da parte dei tecnici del Mise di dare risposta alle incertezze rilevate indentificando una procedura chiara e introducendo una semplificazione degli adempimenti.

Accorpamento adempimenti. La dichiarazione semestrale (articolo 25, 14 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012) che scade nel semestre successivo

Le novità	
Registro imprese	Ridotti a due gli adempimenti per la conferma del possesso dei requisiti per la qualifica start-up. Al fine di ottenere le agevolazioni di natura economica e fiscale
Dichiarazione semestrale	Da presentarsi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
Dichiarazione semestrale e attestazione mantenimento requisiti	La dichiarazione semestrale che scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale potrà essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti previsti per le start up integrandola con gli altri elementi richiesti dai commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15° comma, del dl n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012
Brevetti	Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per la start-up depositaria del brevetto in attesa dell'esito della registrazione
Socio amministratore e dipendente	Risulta essere in possesso del requisito soggettivo la società innovativa costituenda che si avvale di soci amministratori e contemporaneamente dipendenti della stessa
Costituzione prima dell'entrata in vigore legge n. 221/2012	L'unico parametro da tenere in considerazione, ai fini della dichiarazione dell'attestazione del possesso dei requisiti per la qualifica di società innovativa costituita alla data del 19 dicembre 2012 (entrata in vigore del legge di conversione n. 221 del 2012 del dl n. 179 del 2012) è quello della costituzione
Mancato aggiornamento semestrale al registro imprese	Non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2630 del c.c. nel caso del mancato aggiornamento semestrale delle informazioni relative alla qualifica di start-up

al termine dell'esercizio sociale potrà essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti previsti per le start-up integrandola con gli altri elementi richiesti dai commi 12 e 13 dell'articolo 25, 15 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012.

Per semplificare la vita delle start-up i tecnici di prassi

hanno stabilito che la dichiarazione semestrale può essere effettuata unitamente all'autocertificazione del mantenimento dei requisiti. In pratica la conferma dei requisiti è stata accorpata con uno dei due adempimenti che si debbono fare ogni sei mesi per il semestre di riferimento. Per esempio, una start-up o un incubatore, che abbia eserci-

zio solare con termine entro il 31 dicembre di ciascun anno e approvi il bilancio entro il 30 aprile 2015 depositerà l'attestazione del mantenimento dei requisiti entro 30 giorni e cioè entro il 30 maggio 2014. E potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 25, 12 e 13 comma, del dl n. 179/2012 dando così contestuale adem-

pimento all'obbligo di informazione semestrale prevista dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

Primo aggiornamento informazioni. I funzionari Mise hanno stabilito che il primo aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Poi, a partire dal secondo adempimento, le scadenze per effettuare la dichiarazione semestrale al registro sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento scade al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese. In aggiunta, per ridurre a due il numero di adempimenti annuali, l'autocertificazione del possesso dei requisiti e l'aggiornamento semestrale delle informazioni si dovranno presentare congiuntamente.

Società innovativa e mancata approvazione bilancio. I tecnici di prassi sottolineano che se la società innovativa, qualunque sia il motivo, non approva il bilancio entro il 30 aprile 2015 (sei mesi dal termine dell'esercizio) dovrà comunque depositare l'attestazione del mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale. Potendo come nel caso precedente integrare le informazioni previste dall'articolo 25, 12 e 13 comma, del dl n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012 e adempiere agli obblighi entro il 30 giugno 2015. Per le società con esercizio solare non coincidente con l'anno solare le disposizioni introdotte vanno ricordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.